

**REGOLAMENTO DEI “WARRANT AZIONI ORDINARIE
CREDITO DI ROMAGNA S.p.A.
2/12/2017 – 31/07/2020”**

1. Azionisti Beneficiari e Warrant

In data 2 dicembre 2017, l'assemblea straordinaria dei soci di Credito di Romagna S.p.A. (la “**Banca**”) ha deliberato, tra l'altro: (i) la riduzione del capitale per perdite per Euro 54.000.083 mediante cancellazione di n. 54.000.083 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 ciascuna; all'esito di tale riduzione le azioni in circolazione sono risultate pari a n. 21.999.917; (ii) l'eliminazione del valore nominale delle azioni; (iii) un aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, per un importo massimo complessivo pari ad Euro 40.000.000, mediante emissione di massime n. 266.666.667 nuove azioni di categoria B, prive del valore nominale, godimento regolare, riservato a SC Lowy Financial (HK) Limited (“**SC Lowy**”), direttamente o tramite un soggetto o entità suoi controllanti, controllati o controllati dal medesimo soggetto o entità controllante dallo stesso designato, da liberarsi in denaro entro la data precedente tra (i) 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento delle necessarie autorizzazioni da parte di Banca di Italia e dalla Banca Centrale Europea e (ii) il 30 aprile 2018, subordinatamente all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte di Banca di Italia e della Banca Centrale Europea (l’“**Aumento di Capitale Riservato a SC Lowy**”).

In data 2 dicembre 2017, la suddetta assemblea ha altresì deliberato di aumentare il capitale sociale della Banca, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, per un importo massimo complessivo di Euro 13.199.950,20, mediante emissione di massime n. 87.999.668 nuove azioni ordinarie della Banca, prive del valore nominale, godimento regolare, da liberarsi in caso di esercizio dei Warrant (come di seguito definiti) da assegnarsi gratuitamente a ciascun azionista (“**Azionista Beneficiario**”) che rivestiva tale qualità sia alla data del 7 ottobre 2017, sia alla data di esecuzione dell'Aumento di Capitale Riservato a SC Lowy, vale a dire il 16 aprile 2018 (la “**Data di Riferimento**”) nel rapporto di **n. 4 (quattro) diritti a sottoscrivere** azioni della Banca di nuova emissione **per ogni azione** posseduta **successivamente** alla riduzione del capitale sociale per perdite mediante cancellazione di azioni, deliberata nell'ambito della medesima assemblea (ciascuno, un “**Diritto di Sottoscrizione**” o “**Warrant**”), stabilendo che ove non integralmente sottoscritto entro il 31 luglio 2020, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data. Restano salvi i trasferimenti di azioni ordinarie della Banca effettuati dagli Azionisti Beneficiari a favore del coniuge o di parenti entro il 4° grado o di società controllante, controllata o controllata dal medesimo soggetto che controlla l'Azionista Beneficiario, individuandosi il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c., nel qual caso, per effetto del trasferimento, il cessionario diverrà a sua volta Azionista Beneficiario.

2. Diritto di Sottoscrizione

- a) Il numero complessivo dei Diritti di Sottoscrizione assegnati è di *massimi 87.999.668*
- b) Esercitando il Diritto di Sottoscrizione, ciascun Azionista Beneficiario potrà sottoscrivere, al Prezzo di Esercizio (come di seguito definito), n. 1 (una) azione ordinaria di nuova emissione della Banca (ciascuna, una “**Azione di Compendio**”) ogni n. 1 (uno) Diritto di Sottoscrizione dallo stesso detenuto alla Data di Riferimento ed esercitato (il “**Rapporto di Esercizio**”).

3. Prezzo di Esercizio

Il prezzo di esercizio del Diritto di Sottoscrizione è pari ad Euro 0,15 (zero virgola quindici) per azione (il “**Prezzo di Esercizio**”).

4. Periodo di Esercizio

I Diritti di Sottoscrizione potranno essere esercitati per un periodo di 18 (diciotto) mesi a decorrere dal 1 gennaio 2019 incluso e fino al 30 giugno 2020 incluso (il “**Periodo di Esercizio**”), fermo restando quanto previsto al successivo art. 6.

5. Modalità di Esercizio

I Diritti di Sottoscrizione potranno essere esercitati come segue:

- a) durante il Periodo di Esercizio, gli Azionisti Beneficiari potranno decidere di esercitare i Diritti di Sottoscrizione in qualsiasi momento, richiedendo alla Banca di sottoscrivere le Azioni di Compendio dietro versamento del Prezzo di Esercizio;
- b) l'esercizio dei Diritti di Sottoscrizione e la connessa richiesta di sottoscrizione delle Azioni di Compendio corrispondenti dovranno essere realizzate secondo le modalità che saranno comunicate dalla Banca almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio del Periodo di Esercizio;
- c) il Prezzo di Esercizio dovrà essere interamente versato all'atto della presentazione del modulo di esercizio, senza aggravio a carico degli Azionisti Beneficiari di commissioni e/o spese, secondo le modalità che saranno indicate nell'avviso di cui al precedente punto b). Il mancato puntuale pagamento del Prezzo di Esercizio comporterà l'estinzione dei relativi Warrant;
- d) a seguito dell'esercizio dei Diritti di Sottoscrizione, le relative Azioni di Compendio saranno rese disponibili presso la sede della Banca entro il 10° (decimo) giorno lavorativo successivo all'effettiva sottoscrizione e integrale versamento del Prezzo di Esercizio, con godimento regolare dalla data in cui saranno effettivamente rese disponibili;
- e) i Diritti di Sottoscrizione non esercitati entro la scadenza del Periodo di Esercizio si considereranno estinti a ogni effetto, fermo restando quanto previsto al successivo art. 6.

6. Regime di circolazione

- a) I Diritti di Sottoscrizione non sono trasferibili ad alcun titolo, particolare o universale, oneroso o gratuito, né direttamente, né indirettamente (neppure nel caso di operazioni di riorganizzazione quali fusioni o scissioni, anche proporzionali), a pena di integrale e immediata estinzione, fatto salvo esclusivamente che *mortis causa* e per quanto previsto qui di seguito.
- b) Gli Azionisti Beneficiari che, invece di esercitare (in tutto o in parte) i propri Diritti di Sottoscrizione, intendessero valutare la disponibilità di SC Lowy (direttamente o tramite un soggetto o entità suoi controllanti, controllati o controllati dal medesimo soggetto o entità controllante dallo stesso designato) ad acquistarli (in tutto o in parte) direttamente o indirettamente, nel periodo intercorrente tra la data di assegnazione di tali diritti e il 30° (trentesimo) giorno lavorativo (incluso) precedente la scadenza del Periodo di Esercizio, potranno darne comunicazione con le modalità che saranno comunicate dalla Banca in tempo utile (la "**Comunicazione**"), indicando il numero di Warrant per il quale intendono valutare tale disponibilità.
- c) Entro e non oltre il 15° (quindicesimo) giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della Comunicazione, agli Azionisti Beneficiari che hanno effettuato la Comunicazione sarà reso noto, con le modalità che saranno comunicate dalla Banca in tempo utile:
 - i) l'eventuale disponibilità di SC Lowy (direttamente o tramite un soggetto o entità suoi controllanti, controllati o controllati dal medesimo soggetto o entità controllante dallo stesso designato) ad acquistare (in tutto o in parte) i Warrant oggetto della Comunicazione (direttamente o tramite un soggetto o entità suoi controllanti o controllati o controllati dal medesimo soggetto o entità controllante) e, in tal caso, il numero dei Warrant che è disponibile ad acquistare e il prezzo offerto per ciascuno di essi, calcolato da SC Lowy stesso (direttamente o tramite un soggetto o entità suoi controllanti, controllati o controllati dal medesimo soggetto o entità controllante dallo stesso designato):
 1. secondo metodologie e criteri condivisi nell'ambito della prassi di generale accettazione, anche tenendo conto del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 e delle successive informazioni finanziarie infrannuali eventualmente pubblicate dalla Banca (ove esistenti) ovvero,
 2. nel caso in cui la Comunicazione sia effettuata prima della pubblicazione di detto bilancio, a propria completa discrezione;
 - ii) le formalità da porre in essere al fine di trasferire la titolarità dei Warrant interessati, ove vi sia la suddetta disponibilità.
- d) Entro e non oltre il 15° (quindicesimo) giorno lavorativo successivo al ricevimento della conferma della disponibilità di SC Lowy (direttamente o tramite un soggetto o entità suoi controllanti, controllati o controllati dal medesimo soggetto o entità controllante dallo stesso designato) ad acquistare (in tutto o in parte) i Warrant oggetto della Comunicazione (direttamente o tramite un soggetto o entità suoi controllanti o controllati o controllati dal medesimo soggetto o entità controllante), gli Azionisti Beneficiari che abbiano mandato la Comunicazione potranno:
 1. confermare, con le modalità che saranno comunicate dalla Banca in tempo utile, la propria intenzione di cedere (in tutto o in parte) i Diritti di Sottoscrizione oggetto della Comunicazione, che SC Lowy (direttamente o tramite un soggetto o entità suoi controllanti, controllati o controllati

dal medesimo soggetto o entità controllante dallo stesso designato) si sarà dichiarato disponibile ad acquistare, al prezzo offerto da SC Lowy (direttamente o tramite un soggetto o entità suoi controllanti, controllati o controllati dal medesimo soggetto o entità controllante dallo stesso designato) per tali Warrant, indicando il numero di Warrant che intende cedere (la “**Conferma**”), ovvero

2. mantenere ed eventualmente esercitare (in tutto o in parte) tali Diritti di Sottoscrizione secondo quanto previsto dal precedente art. 5, in tal caso senza la necessità di inviare comunicazioni di sorta.

In difetto sia della Conferma, sia dell'esercizio dei Warrant interessati entro la scadenza del Periodo di Esercizio, tali Warrant si considereranno estinti a ogni effetto.

- e) Resta inteso che gli Azionisti Beneficiari possono trasmettere una o più Comunicazioni in qualsiasi momento, per tutto il periodo intercorrente tra la data di assegnazione di tali diritti e il 30° (trentesimo) giorno lavorativo (incluso) precedente la scadenza del Periodo di Esercizio, anche avuto riguardo ai medesimi Warrant, fatta eccezione per (e con riferimento a) quei Warrant rispetto ai quali abbiano dato la Conferma, essendo in tal caso obbligati a dar seguito alla cessione.
- f) Resta altresì inteso che, ove gli Azionisti Beneficiari che abbiano mandato la Comunicazione, abbiano altresì dato la Conferma, SC Lowy (direttamente o tramite un soggetto o entità suoi controllanti, controllati o controllati dal medesimo soggetto o entità controllante dallo stesso designato) acquisirà (direttamente o tramite un soggetto o entità suoi controllanti o controllati o controllati dal medesimo soggetto o entità controllante) ogni diritto e obbligazione derivante dai Warrant indicati nella Conferma e, *mutatis mutandis*, potrà esercitarli in tutto o in parte a propria discrezione, con le modalità di cui al presente regolamento, entro il 31 luglio 2020, ferma la conversione automatica delle Azioni di Compendio in azioni di categoria B, ai sensi dello Statuto sociale.

7. Diritti degli Azionisti Beneficiari in caso di operazioni straordinarie sul capitale della Banca

Qualora la Banca, entro il Periodo di Esercizio, deliberi:

- a) aumenti di capitale a pagamento e in opzione, mediante emissione di nuove azioni (anche al servizio di altri *warrants*, o di obbligazioni convertibili o con *warrants*), non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ogni Warrant, né il prezzo di sottoscrizione di ciascuna di esse. In tale ipotesi, il portatore degli Warrant avrà la facoltà di esercitare, anche anticipatamente rispetto al Periodo di Esercizio, il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio, nei termini e con le modalità che saranno comunicate dalla Banca in tempo utile;
- b) aumenti del capitale a pagamento mediante emissione di azioni con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto, quinto, sesto od ottavo comma del codice civile (anche al servizio di altri *warrant* validi per la sottoscrizione di azioni della Società ovvero di obbligazioni convertibili o con *warrant*, nei casi in cui sia stato escluso o limitato il diritto di opzione), non saranno modificati né il Prezzo di Esercizio, né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant;
- c) aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant sarà aumentato nella stessa proporzione esistente tra le nuove azioni della Banca assegnate gratuitamente ai soci in esecuzione dell'aumento gratuito di capitale e il totale delle azioni della Banca ante aumento, fermo restando il Prezzo di Esercizio;
- d) riduzioni del capitale per perdite, mediante annullamento di azioni (diverse da quelle eventualmente possedute dalla Banca), il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant sarà diminuito nella stessa proporzione esistente tra le azioni della Banca annullate in esecuzione della delibera di riduzione di capitale e il totale delle azioni della Banca ante riduzione, fermo restando il Prezzo di Esercizio;
- e) aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove azioni o riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di azioni, non saranno modificati né il Prezzo di Esercizio, né il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant;
- f) il raggruppamento o frazionamento delle azioni, sarà, rispettivamente: (i) diminuito o aumentato di conseguenza il numero delle Azioni di Compendio, e (ii) aumentato o diminuito di conseguenza il Prezzo di Esercizio di ciascuna di esse;
- g) operazioni di fusione della Banca in o con qualsiasi altra società (esclusi i casi di fusione in cui la Banca sia l'incorporante), nonché operazioni di scissione della Banca, sarà conseguentemente e proporzionalmente modificato il numero delle Azioni di Compendio, sulla base del rapporto di cambio/assegnazione di tali operazioni, in modo che al portatore degli Warrant siano attribuiti diritti equivalenti a quelli che gli sarebbero spettati se gli Warrant fossero stati esercitati prima dell'operazione di fusione o di scissione;

- h) modificazioni delle disposizioni del proprio statuto concernenti la ripartizione degli utili o alla incorporazione di altra società, non saranno modificati né il Prezzo di Esercizio, né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant.

Si dà atto che le conseguenze delle operazioni straordinarie di cui al presente paragrafo 7 sono esclusivamente quelle qui espressamente previste, restando inteso che, con l'applicazione del presente regolamento, gli interessi reciproci della Banca e dei portatori dei Warrant derivanti dalle predette operazioni si intendono esaustivamente contemperati e soddisfatti.

Qualora, entro il Periodo di Esercizio, venga data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle considerate nei punti precedenti e suscettibile di determinare effetti analoghi, potrà essere rettificato il Prezzo di Esercizio e/o il Rapporto di Esercizio secondo metodologie di generale accettazione, in ogni caso con criteri non incompatibili con quelli desumibili dal disposto del presente Regolamento, previa – ove necessario - deliberazione dell'assemblea della Banca.

Nel caso in cui, per effetto di quanto previsto nel presente paragrafo 7, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il portatore dei Warrant avrà diritto di sottoscrivere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero (arrotondando all'unità inferiore) e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

8. Comunicazioni

Ogni comunicazione agli Azionisti Beneficiari, consentita o dovuta a norma del presente regolamento, sarà effettuata dalla Banca mediante pubblicazione sul sito internet www.creditodiromagna.it e con le eventuali ulteriori modalità prescritte dalla legge e/o dalla normativa regolamentare di volta in volta applicabile.

9. Accettazione e modifica dei termini

L'assegnazione dei Diritti di Sottoscrizione comporta la piena accettazione di tutti i termini e le condizioni previste nel presente regolamento, fermo restando che l'organo di gestione della Banca potrà, in qualunque momento, apportare ai termini dei Diritti di Sottoscrizione le modifiche ritenute necessarie o opportune al fine di: (i) rendere tali termini conformi alla legislazione di tempo in tempo vigente; e (ii) tenere adeguato conto di eventuali raccomandazioni o osservazioni delle competenti autorità regolamentari, di controllo o di vigilanza, nel qual caso la Banca provvederà a comunicare le modifiche apportate secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo 8.

10. Regime fiscale

L'assegnazione, la detenzione, la cessione (fermi i e nei limiti consentiti dal presente regolamento) e l'esercizio dei Warrant da parte dei rispettivi portatori sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente e applicabile al singolo Azionista Beneficiario.

11. Legge applicabile e foro competente

I termini e condizioni dei Diritti di Sottoscrizione sono disciplinati dalla legge italiana. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione ai Diritti di Sottoscrizione sarà di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria del Foro di Forlì.